

GIUDIZIO DI APPELLO N. 2

avente ad oggetto il ricorso proposto dal Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, Daniele Tonino, avverso la squalifica di due giornate (80 punti CD) disposta dal Giudice Sportivo nei confronti del Tesserato Erik Banini dell'AC Carlino San Gervasio per i fatti accaduti durante la partita AC Leon Bianco – AC Carlino San Gervasio del 5 novembre 2022.

***** ****

Con ricorso di data 15 marzo 2019, *rectius* 15 novembre 2022, il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, Daniele Tonino, con riferimento alla squalifica di due giornate (80 punti CD) disposta dal Giudice Sportivo nei confronti del Tesserato Erik Banini dell'AC Carlino San Gervasio per i fatti accaduti durante la partita AC Leon Bianco – AC Carlino San Gervasio del 5 novembre 2022, chiedeva, in via cautelare, la sospensione del provvedimento di squalifica e - nel merito - la riqualificazione del fatto attribuito al Banini nella fattispecie delle proteste, con conseguente riduzione della sanzione comminata nel minimo della pena.

MOTIVI DEL RICORSO

Il Presidente, a sostegno del gravame proposto, adduce i seguenti elementi:

- come risulta dal referto arbitrale, il Direttore di Gara, nel corso dell'incontro sopra indicato, espelleva con cartellino verde il tesserato Erik Banini con la seguente motivazione: *... a gioco fermo, dopo la concessione di un calcio di punizione in favore degli avversari, da una distanza di circa tre metri, in segno di protesta mi rivolgeva la seguente frase: Sei assurdo;*
- il Giudice Sportivo sanzionava il Banini con due giornate di squalifica (80 punti CD), riportando il fatto nell'alveo dell'art. 118 R.D. (offese) e con applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 24 R.D.;
- il Giudice Sportivo, nella valutazione del caso, non avrebbe tenuto conto della riscrittura dell'art. 17 del Regolamento di Calcio a 11, che prevede due fattispecie di proteste: una meno grave disciplinata dal punto 1 che non comporta squalifica; una più grave, prevista dal punto 3

(manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irrispettosa, oppure nei casi sopra previsti in modo reiterato in tempi diversi), che invece determina la squalifica prevista dall'art. 117 R.D.;

- nel caso per cui si discute si sarebbe dovuto ricondurre il comportamento del Banini nell'ipotesi prevista dal punto 3 dell'art. 17 del Regolamento di Calcio a 11, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117 R.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento della domanda cautelare svolta Presidente, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo è stata sospesa con effetto immediato da Codesto Giudice con provvedimento del 16 novembre 2022, al fine di non pregiudicare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nel merito.

Sul punto va riconosciuta la fondatezza del ricorso.

La ricostruzione operata dal ricorrente è precisa e assolutamente condivisibile.

Il dato letterale del referto non lascia adito a dubbi, laddove è proprio il Direttore di Gara a sussumere la frase pronunciata dal Banini nell'alveo della protesta e non dell'offesa.

Sgombrato il campo da altre possibili interpretazioni, non vi è alcun dubbio che la frase pronunciata dal Banini "Sei assurdo" debba essere fatta rientrare nella fattispecie prevista dal punto 3 dell'art. 17 del Regolamento di Calcio a 11 che prevede appunto l'ipotesi del soggetto che manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irrispettosa.

Dopotutto, l'espressione utilizzata dal tesserato dell'AC Carlino è stata pronunciata nei confronti dell'arbitro a seguito della concessione di un calcio di punizione in favore degli avversari; per quanto labile possa essere, in molte occasioni, il confine tra protesta e offesa, risulta di tutta evidenza che, nel caso per cui si discute, il Banini, con l'espressione di cui sopra, abbia voluto solo e soltanto protestare contro l'operato dell'arbitro (ritenendo assolutamente non giustificata la

concessione del calcio di punizione) e non certo offendere l'onore e il decoro dello stesso.

Il fatto va dunque riqualificato nell'ipotesi meno grave prevista dall'art. 117 R.D., con conseguente squalifica del Tesserato Erik Banini per una giornata; ne consegue anche la rideterminazione dei punti ai fini della Coppa Amatori in numero di - 40 a fronte dei - 80 originariamente comminati.

PQM

Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare, per i motivi sopra esposti, accoglie il ricorso proposto dal Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, Daniele Tonino, e per l'effetto, riqualificato il fatto attribuito al Tesserato Erik Banini nell'ipotesi prevista dall'art. 117 R.D. commina allo stesso 1 (una) giornata di squalifica, già scontata prima dell'emissione del provvedimento di sospensione cautelare; - 40 punti ai fini della Coppa Amatori.

Udine, lì 27 dicembre 2022

- avv. Gianluca Visonà -